



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38010 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it
www.comune.sanmichelealladige.tn.it



DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 35 di data 25.03.2020

OGGETTO: Adozione del Piano esecutivo di gestione (PEG) del Comune di San Michele all'Adige per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore (*vedi orario ultima firma digitale*), visti gli atti di ufficio, il Commissario straordinario sig.ra CHIARA AVANZO

E M A N A

il decreto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 87 del DL 18 dd 17.03.2020, fino alla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid -19, il procedimento amministrativo viene garantito in modalità digitale.

Pareri resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico – amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

San Michele all'Adige, 25 marzo 2020

*Il Segretario comunale
Annamaria Quaglia
(firma digitale)*

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

San Michele all'Adige, 25 marzo 2020

*Il Responsabile del Servizio finanziario
Dania Pancher
(firma digitale)*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la LR n.13 del 19.10.2016 con cui il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha istituito la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020 e preso atto che ai sensi dell'art. 1, co.3, della citata LR il comune oggetto della fusione per aggregazione è estinto dalla stessa data.

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2156 dd 20.12.2019 di nomina del Commissario Straordinario del Comune di San Michele all'Adige nella persona della signora Chiara Avanzo per il periodo dal 1.01.2020 alla data di insediamento degli organi elettivi del comune.

Premesse.

La LP 9 dicembre 2015, n. 18 dispone - in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e al fine di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della LR 3 agosto 2015, n. 22 - che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del DLgs n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Il co. 2 dell'art. 49 della citata LP 18/2015, individua gli articoli del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che si applicano agli enti locali trentini e il successivo art. 54 co. 1 prevede che in "relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del DLgs 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'art. 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie.

L'art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 stabilisce che:

1. *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*
2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.*
3. *L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.*
- 3-bis. *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al*

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

Oltre alla norma sopra richiamata le finalità, la struttura e il contenuto del PEG sono disciplinati dal principio contabile n. 10 concernente la programmazione di bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

L'art. 11 del vigente regolamento comunale di contabilità "Il piano esecutivo di gestione" prevede:

1. *Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di pianificazione esecutiva finalizzato alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'ente, esplicitati nel DUP, attraverso la loro declinazione in obiettivi esecutivi ed attività gestionali, tenuto conto delle risorse necessarie per la loro realizzazione.*
2. *Il contenuto del piano esecutivo di gestione (PEG) costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente, nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile.*
3. *In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente.*
4. *Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare, per capitoli/articoli, ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata. Il piano esecutivo di gestione ha quindi natura previsionale e finanziaria, contenuto programmatico, autorizzatorio e contabile.*
5. *Il piano esecutivo di gestione si compone di:*
 - *una parte programmatica, che contiene le linee guida (le regole e le modalità) per l'attuazione dei programmi, definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le performance dell'ente;*
 - *una parte finanziaria, che contiene:*
 - a. *la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo per ogni esercizio del bilancio di previsione destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);*
 - b. *per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).*

(Omissis)

10. *La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione e tutte le delibere di variazione sono corredate da parere di regolarità tecnico - amministrativa del segretario comunale e dal parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. Inoltre il parere di regolarità tecnico - amministrativa certifica la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in relazione alle risorse assegnate a ciascun responsabile e certifica la coerenza degli obiettivi del PEG con i programmi del DUP.*

Il PEG per gli esercizi 2020-2022, allegato al presente provvedimento, rispetta le prescrizioni del citato art 169 D.Lgs 267/2000:

- *è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*

- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- contiene dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

L'articolo 126 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti, nei quali le funzioni dirigenziali si riferiscono al segretario comunale, la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Per quanto riguarda l'individuazione degli atti di natura gestionale attribuiti alla competenza del personale dipendente, si richiamano gli articoli del titolo III dello Statuto del Comune, nel testo in vigore, cui si rinvia per lettura: 27 - Forma di gestione amministrativa; 28 – Organizzazione; 29 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del sindaco; 30 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della giunta; 31 – Il segretario comunale.

Ai fini del presente provvedimento si trascrive l'articolo 31 dello Statuto:

1. *Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.*
2. *Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.*
3. *Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 31 commi 2 e 3:*
 - a) *partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;*
 - b) *coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;*
 - c) *presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;*
 - d) *in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;*
 - e) *roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;*
 - f) *esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.*
4. *Con Regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario ed i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.*

5. *Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Roga i contratti in assenza o impedimento del Segretario generale o quando è dal medesimo incaricato. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un Servizio secondo quanto disposto dall'Ordinamento interno.*

L'istituzione, con LR n.13 del 19.10.2016 del Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, a far data dal 1 gennaio 2020 della fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige, con estinzione dalla stessa data del comune di Faedo, ha comportato per la programmazione del bilancio di previsione triennio 2019-2021:

- che il documento contabile costituisse guida strategica solamente per il mandato amministrativo e quindi a tutto e solo il 2019.
- che sul biennio 2020-2021 ciascun comune prevedesse le proprie entrate e spese correnti di gestione, al pari delle spese relative alla manutenzione straordinaria dei beni e degli impianti comunali, quale guida operativa per il bilancio 2020-2022 la cui approvazione è stata di competenza del Commissario straordinario. Il bilancio 2019-2021 del comune di Faedo e rispettivamente del comune di San Michele all'Adige, rivestendo carattere autorizzatorio sulle poste di bilancio 2020 e 2021, ha consentito nel 2020 la gestione dell'esercizio, con utilizzo delle risorse e degli impieghi di entrambi i comuni in un'ottica di bilancio consolidato, nelle more dell'approvazione del bilancio 2020-2022.

Con provvedimento del Commissario straordinario n. 19 dd 27.02.2020, esecutivo, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relativi allegati redatto con le modalità sopra descritte nonché il documento unico di programmazione (DUP).

Il Servizio Segreteria e il Servizio Finanziario hanno quindi predisposto il PEG 2020-2022 in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, disciplinante l'attività di ciascuna struttura organizzativa con individuazione degli obiettivi generali.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che compete alla Giunta comunale l'istituzione dei Servizi e l'assegnazione a ciascuna struttura organizzativa delle risorse di personale necessarie allo svolgimento delle proprie attribuzioni secondo l'ottica del perseguimento della migliore organizzazione dei fattori produttivi nel rispetto del profilo professionale appartenente ad ogni unità lavorativa.

Vista la vigente pianta organica del personale dipendente.

Ritenuto di stabilire che:

- ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Statuto sono mantenute in capo al Sindaco e alla Giunta comunale le funzioni gestionali individuate nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente. Il Sindaco e la Giunta comunale nell'adozione degli atti di loro competenza si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo;
- i responsabili dei servizi rispondono del risultato delle attività attribuite alla loro competenza gestionale sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);
- in caso di assenza dei responsabili dei Servizi provvede il Segretario comunale;
- agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra i Servizi è svolta dal Segretario comunale;
- in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 23 di data 19.02.2019 - atto di indirizzo contenente le norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile
- il cui limite massimo è quantificato nell'importo di 1.000,00= Euro IVA inclusa, si assegnano alle

diverse strutture il budget massimo entro cui operare sui capitoli e articoli di spesa assegnati alla competenza gestionale dei Servizi. All'interno dell'atto sono state predisposte le schede individuanti i capitoli sui quali possono essere effettuate le spese minute e l'ammontare dei fondi ad esse destinati.

Visto il progetto di PEG in esame che:

- individua le competenze generali con la sintetica descrizione dell'attività espletata;
- attribuisce le competenze gestionali assegnate ai Responsabili dei Servizi, con attribuzione agli stessi della responsabilità di procedimento;
- individua gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile del Servizio;
- assegna al Responsabile medesimo le dotazioni finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi quando gli stessi obiettivi comportino spesa; ai fini della gestione e del relativo controllo le dotazioni finanziarie di spesa assegnate sono ripartite in capitoli, articoli, missioni e programmi;
- individua con l'articolazione di cui all'alinea precedente le dotazioni finanziarie assegnate alla competenza gestionale della Giunta comunale;
- la durata temporale del PEG coincide con quella del bilancio, ne consegue che le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata e agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2020-2022;
- le entrate che concorrono al finanziamento delle attività sono individuate nelle schede dei singoli Servizi mentre le uscite del bilancio di previsione sono articolate in allegato al quarto livello del piano finanziario;
- individua alcuni misuratori di attività fra i quali saranno scelti o individuati quelli che dovranno essere oggetto di reporting da parte dei responsabili sulla base degli indirizzi che verranno stabiliti dalla segreteria comunale nell'ambito dell'attività di controllo di gestione;
- ha contenuto finanziario coincidente esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2020-2022 nonché con gli obiettivi di gestione che sono coerenti con gli obiettivi operativi riportati nel Documento Unico di Programmazione.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 28.11.2017, esecutiva, di cui è prevista un'applicazione graduale nel quinquennio successivo all'adozione, che trova parziale attuazione nel PEG proposto in approvazione.

Vista la proposta di provvedimento in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2;
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 dd. 5.02.2019;

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

DECRETA

1. Di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) del comune di San Michele all'Adige, relativo agli esercizi finanziari 2020-2022, con il quale vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai responsabili dei servizi, nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che l'attuazione degli obiettivi e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun responsabile di Servizio nei limiti degli stanziamenti assegnati mediante l'adozione di apposite determinazioni/buoni d'ordine all'interno degli stanziamenti previsti. Sulla base della ripartizione per materia sono attribuiti ai responsabili di servizio anche i poteri di spesa e di gestione dei residui impegnati e accertati negli esercizi precedenti.
4. Di riconoscere che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'articolo 126 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, e dello Statuto comunale.
5. Di stabilire che:
 - le risorse a cui attingeranno i responsabili degli Uffici sono quelle indicate nelle entrate del bilancio di previsione 2020-2022;
 - le dotazioni finanziarie assegnate sono conformi agli obiettivi assegnati col *documento unico di programmazione 2020-2022*;
 - questo atto potrà essere integrato come pure potranno essere determinati con successivi provvedimenti gli ulteriori compiti e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili degli uffici;
 - per ogni spesa di investimento relativa a realizzazione di opere pubbliche o per acquisti straordinari di determinati beni, ove non diversamente indicato nei documenti allegati, sarà adottato apposito atto programmatico di indirizzo di questo organo deliberante;
 - nei casi di necessità e urgenza, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 200 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, il Sindaco coordina l'attività dei responsabili dei servizi e può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi;
 - nel caso di conflitti tra i Responsabili o tra i Responsabili e la Giunta, in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide la Giunta medesima con propria deliberazione;
 - il presente provvedimento ha valenza giuridica anche nelle more dell'assunzione del PEG relativo all'anno successivo;
 - per quanto non contemplato e non indicato nel presente atto, si fa richiamo alle eventuali norme di legge e regolamentari vigenti in materia;
 - il presente provvedimento costituisce assegnazione degli obiettivi generali al personale e ciò ai fini dell'attribuzione del Fo.R.E.G. dell'anno 2020;
 - il presente provvedimento attua gradualmente per il triennio 2020-2022 le previsioni del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 28.11.2017, esecutiva.
6. Di comunicare il presente provvedimento ai responsabili di Servizio.

7. Di pubblicare l'allegato PEG nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune come previsto dalla normativa.
8. Di dare atto che il presente provvedimento, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Provvedimento del Commissario straordinario n. 35 dd 25.03.2020

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Chiara Avanzo
(Firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il presente provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile, è pubblicato all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **26.03.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia
(Firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia
(Firmato digitalmente)